

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 82 e 86 del Trattato CE possano essere interpretati nel senso che essi ricomprendono anche l'attività di una persona giuridica che abbia la qualità di rappresentante nazionale della Federazione motociclistica internazionale e che eserciti un'attività economica come quella precedentemente descritta, con la conclusione di contratti di sponsorizzazione, di pubblicità e di assicurazione, nel contesto dell'organizzazione di manifestazioni sportive nel settore dei veicoli a motore.
- 2) In caso di risposta affermativa, se sia compatibile con gli articoli sopramenzionati l'art. 49 della legge n. 2696/1999, il quale, ai fini della concessione da parte della competente autorità statale nazionale (nella fattispecie il Ministero dell'Ordine pubblico) di un'autorizzazione per l'organizzazione di una gara di veicoli a motore, attribuisce alla sopramenzionata persona giuridica il potere di emettere un parere favorevole allo svolgimento della gara, senza fissare limiti, vincoli e controlli all'esercizio di tale potere.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Marknadsdomstolen (Svezia) il 6 febbraio 2007 — Kanal 5 Limited e TV 4 AB/Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim)

(Causa C-52/07)

(2007/C 95/28)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Marknadsdomstolen

Parti nella causa principale

Ricorrente: Kanal 5 Limited e TV 4 AB

Convenuto: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim)

Questioni pregiudiziali

- A) Se l'art. 82 CE debba essere interpretato nel senso che costituisce un abuso di posizione dominante il comportamento di un'organizzazione per i diritti d'autore che detiene un monopolio di fatto in uno Stato membro, la quale, nei rapporti con canali televisivi commerciali, applica o impone un modello di remunerazione del diritto di trasmettere opere musicali in programmi televisivi diretti al pubblico, in cui la remunerazione viene calcolata come una percentuale dei

profitti dei canali televisivi derivanti da tali programmi televisivi diretti al pubblico.

- B) Se l'art. 82 CE debba essere interpretato nel senso che costituisce un abuso di posizione dominante il comportamento di un'organizzazione per i diritti d'autore, che detiene un monopolio di fatto in uno Stato membro, la quale, nei rapporti con canali televisivi commerciali applica o impone un sistema di remunerazione del diritto di rendere accessibili opere musicali in programmi televisivi diretti al pubblico, in cui la remunerazione viene calcolata come una percentuale dei profitti dei canali televisivi derivanti da tali programmi televisivi, quanto manca un collegamento evidente tra i profitti e le prestazioni fornite dall'organizzazione per i diritti d'autore, in particolare l'autorizzazione all'esecuzione di musica tutelata dal diritto d'autore; ciò accade spesso, ad esempio, in telegiornali e programmi sportivi e quando i profitti aumentano per effetto del potenziamento della griglia di programmazione, di investimenti in tecnologia e di soluzioni adeguate alle esigenze dei clienti.
- C) Se la risposta alla questione sub A) o sub B) sia influenzata dal fatto è possibile identificare e quantificare tanto la musica trasmessa quanto l'audience.
- D) Se la risposta alla questione sub A) o sub B) sia influenzata dal fatto che il modello di remunerazione (modello basato sui profitti) non si applica in modo simile ai rapporti con le imprese di servizio pubblico.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano (Giudice del lavoro) il 1° febbraio 2007 — Othmar Michaeler e Subito s.r.l./Ispettorato del lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano (ora Ufficio Tutela sociale del lavoro) e Provincia Autonoma di Bolzano

(Causa C-55/07)

(2007/C 95/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Tribunale di Bolzano (Giudice del lavoro).

Parti nella causa principale

Ricorrente: Othmar Michaeler e Subito s.r.l..

Convenuti: Ispettorato del lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano (ora Ufficio Tutela sociale del lavoro) e Provincia Autonoma di Bolzano.